

Omologazione risultati gare del 29/05/2016 - 1° giornata di RITORNO - Finali di Campionato
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====					
Girone 1					
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro	
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D-VII°	RUGBY TORINO ASD	26 - 21	(2- 2)	Sig. FALZONE A.	
(vedi delibera)					
Girone 2					
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro	
OTTOPAGINE RUGBY BENEVENTO	-RUBANO RUGBY SRL SSD	19 - 3	(1- 0)	Sig. MECONI F.	
Girone 3					
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro	
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	-ASD PESARO RUGBY	15 - 13	(0- 2)	Sig. BOLZONELLA S.	
Girone 4					
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro	
ASD AMATORI RUGBY BADIA	-ASD CIVITAVECCHIA CENTUMCELLAE	25 - 10	(1- 1)	Sig. PASSACANTANDO C.	

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	8	2	2	0	0	4	44	37	7	0	2
VII° RUGBY TORINO ASD	2	2	0	0	2	3	37	44	-7	0	2

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
1) OTTOPAGINE RUGBY BENEVENTO	4	2	1	0	1	2	26	18	8	0	2
2) RUBANO RUGBY SRL SSD	4	2	1	0	1	0	18	26	-8	0	2

*Risulta classificata prima la soc. Ottopagine R.Benevento ai sensi dell'Art. 30/B punto 2 lett.b) Reg.Att.Sportiva

C L A S S I F I C A

Girone 3

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
1) ASD PESARO RUGBY	5	2	1	0	1	4	35	34	1	0	2
2) RUGBY PARABIAGO SSD SRL	5	2	1	0	1	3	34	35	-1	0	2

*Risulta classificata prima la soc. ASD Pesaro Rugby ai sensi dell'Art. 30/B punto 2 lett.b) Reg.Att.Sportiva

C L A S S I F I C A

Girone 4

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
1) ASD AMATORI RUGBY BADIA	4	2	1	0	1	2	35	28	7	0	2
2) ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE	4	2	1	0	1	1	28	35	-7	0	2

*Risulta classificata prima la soc. Amatori Rugby Badia ai sensi dell'Art. 30/B punto 2 lett.b) Reg.Att.Sportiva

DELIBERA GARA – Girone 1 - “RUGBY NOCETO FC SOC.COOP.S.D./VII RUGBY TORINO ASD” del 29/5/2016

Il Giudice Sportivo,

visto il referto del Sig. Alan FALZONE nel quale si dà atto che la società Rugby Noceto FC Soc. Coop. ha presentato un elenco nominativo di 22 giocatori con il numero minimo di giocatori di prima linea (cinque giocatori di prima linea) stabilito dalle norme vigenti per squadre da 19 a 22 giocatori indicati in lista;

considerato che la gara si è svolta dal 40° minuto del secondo tempo con mischie “no contest”, poiché la suddetta società aveva esaurito i giocatori abilitati a giocare nel ruolo di prima linea a seguito degli infortuni dei giocatori **n. 3** Sig. SINGH Pardeep (tess.183986 - PD) al 31° del secondo tempo, **n. 25** Sig. MAFFINI Ivan (tess.130904 - PL) al 35° del secondo tempo e del **n. 1** Sig. BERSANI Marco (tess.118588 - PS) al 39° del secondo tempo;

preso atto che dal 40° del secondo tempo fino al termine della gara si è giocato con mischie “no-contest” in quanto la società Rugby Noceto FC Soc. Coop. non aveva più a disposizione giocatori di prima linea da utilizzare;

viste le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2015) alla regola 3.5 lett. a) e lett.e) (“Quando in una squadra vengono nominati 19, 20, 21 o 22 giocatori devono esserci cinque giocatori in grado di giocare in prima linea per assicurare che, alla prima occasione in cui sia necessario sostituire il tallonatore la squadra possa continuare a giocare in sicurezza mischie con contesa e, alla prima occasione in cui sia necessario sostituire un pilone la squadra possa continuare a giocare, in sicurezza, mischie con contesa”), e la regola 3.5 lettera h) “se a causa di un’espulsione o infortunio, una squadra non ha a propria disposizione un numero sufficiente di giocatori di prima linea adeguatamente preparati, la gara continua con mischie senza contesa” e la Circolare informativa C.N.Ar. n° 15/2008-09 del 25 febbraio 2009;

omologa la gara con il risultato conseguito sul campo di 26 a 21 (mete 2-2) in favore della società Rugby Noceto FC Soc. Coop.

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **CIMARDI ANDREA**, della RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D., espulso temporaneamente al 30° del 1°tempo
- **JAOUHARI SMAIL**, della ASD PESARO RUGBY, espulso temporaneamente al 22° del 1°tempo

AMMONIZIONI - 4° Cartellino Giallo

- **FLAGIELLO FILIPPO**, della ASD AMATORI RUGBY BADIA, espulso temporaneamente al 6° del 2°tempo
- **MURGIER MARTIN**, della RUGBY PARABIAGO SSD SRL, espulso temporaneamente al 19° del 1°tempo
- **ONOFRI ATHOS**, della ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE, espulso temporaneamente al 4° del 2°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **FLAGIELLO FILIPPO**, della ASD AMATORI RUGBY BADIA, espulso temporaneamente al 6° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. Z) (SOMMA DI 4 CARTELLINI GIALLI), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA. Ai sensi dell'art. 91 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e in applicazione della Delibera Federale 99/2012, valida per tutte le stagioni sportive, la sanzione di UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA resta sospesa dal 30 Maggio 2016 e sino al giorno prima dell'inizio del campionato a cui il tesserato potrà partecipare.**
- **MURGIER MARTIN**, della RUGBY PARABIAGO SSD SRL, espulso temporaneamente al 19° del 1°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. Z) (SOMMA DI 4 CARTELLINI GIALLI), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA. Ai sensi dell'art. 91 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e in applicazione della Delibera Federale 99/2012, valida per tutte le stagioni sportive, la sanzione di UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA resta sospesa dal 30 Maggio 2016 e sino al giorno prima dell'inizio del campionato a cui il tesserato potrà partecipare.**
- **ONOFRI ATHOS**, della ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE, espulso temporaneamente al 4° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. Z) (SOMMA DI 4 CARTELLINI GIALLI), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA. Ai sensi dell'art. 91 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e in applicazione della Delibera Federale 99/2012, valida per tutte le stagioni sportive, la sanzione di UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA resta sospesa dal 30 Maggio 2016 e sino al giorno prima dell'inizio del campionato a cui il tesserato potrà partecipare.**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**